



COMUNE DI MONTEPRANDONE
(Provincia di Ascoli Piceno)

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 16 del 29-04-2016

Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - ANNO 2016: conferma delle aliquote deliberate nell'annualità 2015.

L'anno duemilasedici il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 18:00, presso questa Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Fatto l'appello nominale risultano:

STRACCI STEFANO - Sindaco	A	MALAVOLTA PACIFICO	P
LOGGI SERGIO	P	CAMELI ILARIA	P
GRELLI STEFANIA	P	CAPECCI ALESSIO	P
GABRIELLI FERNANDO	P	CIAMPINI STEFANO	P
ARAGRANDE FEDERICO	P	LATTANZI MARINO	A
TROIANI MATTEO	P	BALESTRA LUCIANA	P
CAPPELLA EMERENZIANA	P	RAIO RAFFAELE	P
MORELLI DANIELA	P	RUPILLI ANNA MARIA	A
AMABILI LOREDANA	P		

presenti n. 14 e assenti n. 3.

Assume la presidenza MALAVOLTA PACIFICO in qualità di PRESIDENTE assistito dal Vice Segretario, Dott. Gianni Irelli.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

**MORELLI DANIELA
CAPECCI ALESSIO
RAIO RAFFAELE**

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	S
----------------------	---	---------------------------	---

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 il Responsabile del 3^o Settore Economico – Finanziario - Tributi esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole per la regolarità tecnica e per la regolarità contabile, sulla proposta in oggetto.

Il Responsabile 3^o Settore
Dott. Gianni Irelli

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e s.m.i. ad oggetto "Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della Legge 16 giugno 1998, n. 191";

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 30.10.1998 con la quale, a decorrere dall'anno 1999, è stata istituita l'addizionale comunale IRPEF con un'aliquota pari ai 0,2 punti percentuali;

Visto l'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 360/1998, come sostituito dall'art. 1, comma 142, della Legge Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), il quale testualmente recita: "*I Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di partecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di partecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai Comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2*";

Visto l'art. 1, comma 142 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 che recita: "*A decorrere dall'anno d'imposta 2007, il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente ai Comuni di riferimento, attraverso apposito codice tributo assegnato a ciascun Comune. A tal fine, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente comma*";

Preso atto che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 30/01/2007 è stato approvato il "Regolamento comunale per la disciplina della partecipazione dell'addizionale I.R.P.E.F.";
- con deliberazioni consiliari n. 28 del 28/04/2012 e n. 34 del 24/07/2014 sono state apportate delle modifiche al "Regolamento comunale per la disciplina della partecipazione dell'addizionale I.R.P.E.F.";

Richiamato l'articolo 5 del "Regolamento comunale per la disciplina della partecipazione dell'addizionale I.R.P.E.F.", ad oggetto "Determinazione delle aliquote", con il quale sono state approvate le misure delle aliquote, distinte per scaglione di reddito, per l'annualità 2014, specificando che le aliquote sono determinate annualmente dal Comune con delibera consiliare entro il termine di legge fissato per l'approvazione del bilancio di previsione e che in assenza di provvedimento espresso sono confermate le aliquote deliberate per l'anno precedente;

Visto il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo" che all'art. 1, comma 11, testualmente recita: "*La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della Legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360. È abrogato l'articolo 5 del Decreto Legislativo 14*

marzo 2011, n. 23; sono fatte salve le deliberazioni dei Comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5. Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i Comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo";

Richiamato l'art. 1, comma 26, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI) e, testualmente, recita:

"26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predisposto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il disposto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000";

Ritenuto opportuno deliberare comunque in merito, in deroga al principio di economicità degli atti, al fine di perseguire l'obiettivo della massima completezza e chiarezza informativa nei confronti dei contribuenti, pur in assenza di variazione delle aliquote dell'addizionale all'I.R.P.E.F.;

Richiamati:

- l'articolo 172, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegino al bilancio di previsione "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali";

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- l'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) il quale recita testualmente: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

- l'articolo 174 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

Visti:

- il Decreto del Ministero dell'Interno 28 ottobre 2015, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali è differito dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016;

- il successivo Decreto 1 marzo 2016 che prevede un ulteriore differimento dello stesso termine, dal 31 marzo al 30 aprile 2016;

Richiamati, infine, i commi 13-bis e 15 dell'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge n. 214/2011, i quali testualmente recitano:

"13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997."

Viste le seguenti note del Ministero dell'Economia e delle Finanze:

- prot. n. 5343 del 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- prot. n. 4033 del 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, hanno espresso parere favorevole:

- il responsabile dell'Ufficio Tributi, per la regolarità tecnica;
- il responsabile del servizio Ragioneria, per la regolarità contabile;

Vista la seguente normativa:

- le disposizioni del T.U. degli EE.LL., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- il D.Lgs. n. 446/97 e s.m.i.;
- la Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- lo Statuto comunale;

Illustra Cappella;

Ultimata la discussione come integralmente riportata nella trascrizione depositata agli atti;

Con n. 11 voti favorevoli, n. 2 voti contrari (Ciampini, Balestra) e n. 1 astenuto (Raio);

D E L I B E R A

1. di considerare la parte narrativa del presente provvedimento interamente richiamata a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di confermare per l'anno 2016 le aliquote dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. nelle misure deliberate per l'annualità 2015 con atto di Consiglio Comunale n. 18 del 31/03/2015, come di seguito indicate:

Scaglione	Fascia di reddito	Aliquota
1	da 0 a 15.000 euro	0,55%
2	da 15.000,01 a 28.000 euro	0,65%
3	da 28.000,01 a 55.000 euro	0,70%
4	da 55.000,01 a 75.000 euro	0,75%
5	oltre 75.000 euro	0,80%

3. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni;
4. di pubblicare altresì la presente deliberazione sul sito internet del Comune e all'Albo pretorio on-line;
5. di nominare responsabile del procedimento la dott.ssa Cameli Maria Cristina, quale responsabile dell'Ufficio Tributi, cui competono, tra l'altro, gli adempimenti per la trasmissione e la pubblicazione di questa deliberazione consiliare;

Infine, su proposta del Presidente, ravvisata l'urgenza, con separata votazione espressa in forma palese con n.11 voti favorevoli, n. 2 contrari (Ciampini, Balestra) e n. 1 astenuto (Raio);

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Malavolta Pacifico

Il Vice Segretario
Dott. Gianni Irelli

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- sarà affissa all'Albo Pretorio comunale on-line, ai sensi dell'art. 32 della legge 18/06/2009 n. 69, per 15 giorni consecutivi dal 05-05-16 al 20-05-16, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.lg. n. 267/2000;
- trattasi di atto non soggetto a controllo ai sensi dell'art. 126 del D.lg. n. 267/2000;
- è stata comunicata ai capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del D.lg. n. 267/2000;
- è stata comunicata al Prefetto di Ascoli Piceno, ai sensi dell'art. 135, comma 2, del D.lg. n. 267/2000;

e che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29-04-2016

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);
- non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, c. 3);
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3);

Dalla Residenza Comunale, lì **05-05-2016**

Il Segretario Generale

Dott.ssa Maria Immacolata Casulli